



**REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI ADESIONE DEI
DIPENDENTI DEL GRUPPO BNL / BNP PARIBAS ITALIA**

Edizione 00		
Progressivo revisione	Data Approvazione del CdA	Stato di emissione documento
00	26/10/2011	Prima Emissione
01	18/05/2017	Aggiornamento
02	26/01/2023	Aggiornamento
03	25/06/2026	Aggiornamento



1.	GLOSSARIO	3
2.	SINTESI.....	3
3.	PREMESSA	4
ART. 1-	CHI PUO' ADERIRE	4
ART. 2 –	MODULO DI ADESIONE E QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE	4
ART. 3 –	NOTA INFORMATIVA E DOCUMENTI INFORMATIVI	5
ART. 4 –	CONFERIMENTO DEL TFR.....	6
ART. 5 –	DECORRENZA DELL'ADESIONE.....	7
ART. 6 –	DIRITTO DI RECESSO	8
ART. 7 –	POSIZIONI INCAPIENTI	9
ART. 8 –	FISCALMENTE A CARICO.....	9

1. GLOSSARIO

- Aderenti o iscritti: le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito al Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (di seguito Fondo);
- Beneficiari: le persone che percepiscono le prestazioni in rendita a carico del Fondo in regime di contribuzione definita;
- Potenziali aderenti: le persone che hanno il diritto di aderire al Fondo;
- Posizioni nulle: posizioni prive di consistenza (pari a zero) da almeno un anno;
- Adesione tacita (per i lavoratori assunti fino al 30/06/2026): l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono alcuna volontà nei tempi e nei modi necessari per il conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare (entro 6 mesi dalla data di assunzione);
- Adesione Automatica o non esplicita (per i lavoratori assunti dopo il 30/06/2026): meccanismo di iscrizione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono (entro 2 mesi dalla data di assunzione) alcuna volontà contraria nei tempi e nei modi necessari per il conferimento del TFR maturando e della contribuzione ordinaria alla previdenza complementare;
- Deliberazione Covip del 22 dicembre 2020 "Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari" e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 252/2005 disciplina delle forme pensionistiche complementari (art.8) come integrato dalla L.199/2026

2. SINTESI

Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni dello Statuto del Fondo e della normativa di riferimento in materia di adesioni.



3. PREMESSA

Il Regolamento fornisce al potenziale aderente le informazioni necessarie per la sua iscrizione al Fondo coerentemente a quanto disciplinato, tempo per tempo, dalla COVIP con specifica deliberazione.

Art. 1- CHI PUO' ADERIRE

Possono aderire al Fondo i dipendenti BNL, i dipendenti delle società BNPParibas Italia operanti in Italia (di seguito "Datore di lavoro"), che abbiano stipulato accordi collettivi che prevedano la possibilità di iscrizione al Fondo per i loro dipendenti. Detti accordi dovranno essere stati recepiti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso.

Potranno sottoscrivere il modulo anche i residenti all'estero, purchè abbiano sottoscritto il modulo in Italia nel rispetto delle disposizioni Covip e siano in possesso del codice fiscale italiano.

Art. 2 – MODULO DI ADESIONE E QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

L'adesione al Fondo può avvenire on line (sul sito del Fondo) o con modulo di adesione cartaceo (presente in Nota informativa) ed è preceduta dalla consegna o presa visione, (in caso di adesione on line), dei documenti informativi previsti dalla deliberazione Covip 22/12/2020 e ss.mm.ii.

Per aderire al Fondo è necessario compilare e sottoscrivere:

- il modulo di adesione in ogni sua parte;
- il Questionario di Autovalutazione, parte integrante del modulo di adesione; il questionario va compilato e sottoscritto in tutto o in parte sotto la responsabilità del potenziale aderente;
- la scheda dei costi della forma pensionistica di appartenenza con la quale il potenziale aderente certifica di essere iscritto già ad altra forma pensionistica complementare.

Quest'ultima sarà disponibile sul sito della Covip www.covip.it o sul sito della forma pensionistica di appartenenza.

La procedura di adesione può essere effettuata online sul sito web del Fondo Pensioni www.fondopensionibnl.it, scaricando e prendendo visione della documentazione obbligatoria: "Parte I – Informazioni chiave per l'aderente"

e l' Appendice "Informativa sulla sostenibilità" della Nota Informativa, "FEA-Firma Elettronica Avanzata". Per l'adesione on line è necessario il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento.

Con l'adesione, l'aderente può scegliere di versare il proprio TFR maturando e la contribuzione prevista dagli accordi collettivi nonché di effettuare la scelta del comparto di destinazione della contribuzione.

E' riconosciuta al potenziale aderente la possibilità di ricevere la documentazione a supporto, oltre che in formato elettronico, anche in formato cartaceo, mediante apposita richiesta all'indirizzo mail del Fondo.

E' responsabilità dell'iscritto comunicare al Fondo nuovi recapiti di contatto.

Art. 3 – NOTA INFORMATIVA E DOCUMENTI INFORMATIVI

Prima della sottoscrizione del Modulo di adesione, sarà necessario dichiarare di aver ricevuto o preso visione, in caso di adesione on-line, della Sezione I della Nota Informativa "Informazioni chiave per l'aderente", un documento sintetico che ha lo scopo di presentare le caratteristiche del Fondo e favorire un'adesione più consapevole ed informata, nonché l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità".

Dovrà inoltre dichiarare di aver esaminato anche la scheda costi e l'indicatore sintetico dei costi (ISC) ad essa unito, nella quale avrà altresì preso conoscenza dell'esistenza di una polizza assicurativa obbligatoria, stipulata collettivamente dal Fondo, che copre gli eventi di premorienza e invalidità permanente e il cui premio viene trattenuto direttamente dalla contribuzione di ogni iscritto. Sul sito del Fondo sono presenti ulteriori documenti informativi al fine di garantire un'adesione piena e consapevole al Fondo.

Il richiedente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite nel Modulo di Adesione.

L'area riservata del sito internet del Fondo permette all'iscritto di interagire con il Fondo e di verificare la documentazione prevista dalla normativa.

Art. 4 – CONFERIMENTO DEL TFR

L'iscrizione al Fondo è subordinata al conferimento, espresso, tacito¹ e automatico², del TFR.

E' fatta salva la possibilità per i "vecchi iscritti"³ di non versare il TFR maturando qualora si sia scelto di lasciare il proprio TFR in Azienda anche con il precedente Datore di lavoro.

Per il riconoscimento della qualifica di vecchio iscritto occorre l'effettivo trasferimento della posizione individuale maturata nel fondo di precedente iscrizione.

Con l'adesione esplicita è possibile aderire anche con il solo Tfr e scegliere i percorsi o le linee di investimento che si preferiscono⁴.

In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal Datore di lavoro, comunica all'aderente, mediante la lettera di benvenuto:

- l'avvenuta adesione automatica decorrente formalmente dalla data di assunzione;
- le modalità di accesso per entrare in area riservata;
- percorsi o linee di investimento in cui confluiscono automaticamente i flussi contributivi versati dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni;
- a possibilità di modificare tale linea o percorso in qualsiasi momento in deroga al termine minimo statutario di 12 mesi (termine ordinario per lo switch);

¹ Il dipendente ha sei mesi di tempo dall'assunzione per comunicare al Datore di lavoro la destinazione del proprio TFR. In difetto di comunicazione il TFR verrà versato dal Datore di lavoro al Fondo, come previsto dalla legge.

² Il dipendente ha due mesi di tempo dalla data di assunzione per comunicare al Datore di lavoro la destinazione del proprio TFR. In difetto di comunicazione il TFR verrà versato dal Datore di lavoro al Fondo insieme alla contribuzione propria e del Datore di lavoro dalla data di assunzione, come previsto dalla legge.

³ Sono coloro che alla data dal 28/04/93 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15/11/92, purchè non abbiano riscattato le rispettive posizioni.

⁴ In tal caso, il TFR affluirà nel comparto scelto in fase di adesione.

Per gli iscritti con adesione tacita la possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del Datore di lavoro previste dagli accordi collettivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico e la relativa modalità.

Nella lettera di benvenuto vengono inoltre fornite le necessarie indicazioni e circa le modalità di acquisizione dei seguenti documenti:

- Statuto
- la Parte I 'Le Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, unitamente all'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità', nonché, la modalità necessaria per l'opzione di attivazione della contribuzione, che gli consentirà di scegliere il nuovo comparto di destinazione;
- l'informativa in materia di privacy;
- la parte II 'Le informazioni integrative' della Nota Informativa, ove predisposta, nonché dei documenti statutari o regolamentari e ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all'adesione.

Art. 5 – DECORRENZA DELL'ADESIONE

L'adesione al Fondo decorre dalla data di ricezione, on line o cartaceo, da parte del Fondo del modulo e della documentazione di cui al precedente art.3 correttamente sottoscritta a prescindere dal momento in cui sono versati i contributi.

Una volta pervenuta al Fondo la domanda di adesione e verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, il Fondo comunicherà tempestivamente al richiedente la data di avvenuta iscrizione, inviando all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'aderente una lettera di benvenuto.

Nella lettera di benvenuto sono fornite informazioni essenziali circa:

- la data di decorrenza dell'adesione;
- le modalità di accesso per entrare in area riservata;
- il rinvio alla nota informativa circa le modalità di scelta di allocazione della posizione individuale e/o dei flussi contributivi;
- informazioni sul diritto di recesso.

Vengono inoltre nuovamente fornite le necessarie indicazioni e circa le modalità di acquisizione dei seguenti documenti:

- la Parte I della Nota Informativa “Le informazioni chiave per l’aderente”;
- l’Appendice sulla sostenibilità;
- le modalità necessarie ad attivare gli ulteriori flussi contributivi e per cambiare comparto.
- Statuto e ulteriori riferimenti normativi.

Da quel momento inizia il versamento della contribuzione nelle misure previste dagli accordi collettivi.

L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il programma previdenziale indicato nella Nota Informativa.

L’aderente può successivamente variare il comparto, ovvero, riallocare la propria posizione individuale in un diverso comparto, nel rispetto delle modalità riportate in Nota Informativa “la scelta del comparto”.

La mancanza o la non completezza della documentazione richiesta comporta la sospensione dell’adesione che sarà perfezionata solo nel momento in cui la stessa viene ricevuta.

Per l’iscritto tacito l’adesione decorre dal momento in cui scatta il silenzio assenso stesso e cioè decorsi sei mesi dall’assunzione.

Per le iscrizioni “automatiche”, l’adesione decorre dopo 60 gg dall’assunzione con decorrenza retroattiva alla data di assunzione

Art. 6 – DIRITTO DI RECESSO

L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso.

Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione (raccomandata A/R, PEC). Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute.

Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto del rimborso.



Art. 7 – POSIZIONI INCAPIENTI

Nel caso in cui il Fondo rilevi la presenza di posizioni a “zero” da almeno un anno, il Fondo stesso procede con le opportune verifiche presso l'iscritto mediante i recapiti ultimi conosciuti dal Fondo e anche con il Datore di lavoro.

A tal fine, il Fondo si può avvalere della clausola risolutiva espressa comunicando all'aderente – ai recapiti noti - la necessità di effettuare un versamento minimo entro un termine riportato anch'esso nella lettera, per evitare la chiusura della posizione e la cancellazione dal libro aderenti, salvo che lo stesso non provveda a riattivare la contribuzione.

Art. 8 – FISCALMENTE A CARICO

E' data facoltà di aderire al Fondo anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari⁵ con versamento di contribuzione volontaria a loro carico e secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento scaricabile dal sito internet del Fondo.

* * * *

⁵ Può aderire il fiscalmente a carico del lavoratore in fase di accumulo, anche se ha perso i requisiti ma mantiene la posizione di aggregato, e dei soggetti in rendita.